

Decreto n° 0160 / Pres.

Trieste, 11 luglio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PARZIALE COPERTURA DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLARTICOLO 6, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2015, N. 3 (RILANCIMPRESA FVG-RIFORMA DELLE POLITICHE INDUSTRIALI), E PER LA STIPULA DI CONTRATTI REGIONALI DI INSEDIAMENTO, AI SENSI DELLARTICOLO 6, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2015, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 APRILE 2017, N. 82.

Firmato da:


DEBORA SERRACCHIANI

in data 11/07/2017

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 11/07/2017



Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 6 della predetta legge regionale 3/2015 ai sensi del quale:

<<1. La Regione promuove la stipula di contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, di seguito contratti, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

2. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per:

- a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
- b) l'elevato positivo impatto occupazionale;
- c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- d) l'innovazione tecnologica;
- e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
- f) la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali;
- g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

3. Nell'ambito dei contratti può essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti, oltre all'incentivo previsto dall'articolo 84.

3 bis. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3 e per la stipula dei contratti.

4 bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

4 ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi Industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).>>;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articolo 27 e articolo 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto

capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.";

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 14 giugno 2017, n. 1084 pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie L 156 del 20 giugno 2017;

Visto il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82" e ritenuto di emanarlo

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2017, n. 1290;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.

- Art. 1 modifiche dell'articolo 4 del DPreg. 82/2017
- Art. 2 modifica all'articolo 7 del DPreg. 82/2017
- Art. 3 modifica dell'articolo 8 del DPreg. 82/2017
- Art. 4 modifiche all'articolo 10 del DPreg. 82/2017
- Art. 5 modifica all'articolo 11 del DPreg. 82/2017
- Art. 6 modifica all'articolo 12 del DPreg. 82/2017
- Art. 7 modifiche all'articolo 13 del DPreg. 82/2017
- Art. 8 modifica all'articolo 15 del DPreg. 82/2017
- Art. 9 modifica all'articolo 16 del DPreg. 82/2017
- Art. 10 modifiche all'articolo 17 del DPreg. 82/2017
- Art. 11 modifica all'articolo 18 del DPreg. 82/2017
- Art. 12 modifiche all'articolo 19 del DPreg. 82/2017
- Art. 13 modifica all'articolo 20 del DPreg. 82/2017
- Art. 14 modifiche all'articolo 21 del DPreg. 82/2017
- Art. 15 modifica all'articolo 31 del DPreg. 82/2017
- Art. 16 modifica all'articolo 33 del DPreg. 82/2017
- Art. 17 sostituzione dell'Allegato 5 al DPreg. 82/2017
- Art. 18 modifica all'Allegato 6 al DPreg. 82/2017
- Art. 19 norma transitoria
- Art. 20 entrata in vigore

art. 1 modifiche dell'articolo 4 del DPreg. 82/2017

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera a) del comma 1 la parola: <<PMI>> è sostituita dalle seguenti: <<piccole e medie imprese>>;

b) alla lettera f) del comma 1 le parole: <<tale obiettivo si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente risulta iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità di cui al Decreto MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);>> sono eliminate.

art. 2 modifica all'articolo 7 del DPreg. 82/2017

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è inserito il seguente:

<<b) bis: le grandi imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l'attività negli agglomerati industriali, limitatamente agli investimenti in de minimis>>.

art. 3 modifica dell'articolo 8 del DPreg. 82/2017

1. All'articolo 8 comma 3 sono eliminate le seguenti parole: <<, quali investimenti supplementari alle iniziative di cui al comma 1,>>.

art. 4 modifiche all'articolo 10 del DPreg. 82/2017

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<del GBER>> sono inserite le seguenti: <<, e fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 13 del GBER>>;

b) la lettera d) del comma 1 è abrogata;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Sono ammissibili i costi di cui alle lettere a) e b), o di cui alla lettera c), del comma 1, o una combinazione dei costi di cui alle lettere da a) a c), del comma 1, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato tra la somma degli attivi materiali e immateriali da un lato e i costi salariali dall'altro.>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Per le grandi imprese relativamente alle iniziative concernenti un cambiamento fondamentale del processo produttivo, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.>>.

art. 5 modifica all'articolo 11 del DPreg. 82/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 dopo le parole: <<del

GBER>> sono inserite le seguenti: <<, come richiamate all'Allegato 6,>>.

art. 6 modifica all'articolo 12 del DPreg. 82/2017

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è sostituito dal seguente:

<<1. Negli agglomerati industriali possono essere concessi contributi in regime <<de minimis>> per le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 8, e relative ai seguenti costi:

a) costi per servizi di consulenza esterna, finalizzate all'avvio dei nuovi insediamenti, ovvero all'ampliamento o alla riconversione nonché i progetti di tutela ambientale, comprese le spese inerenti all'eventuale redazione del business plan; tali costi non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

b) spese di pubblicità e attività promozionali, anche attraverso siti di e-commerce, legate all'avvio dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;

c) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4 della legge regionale 7/2000, nel limite di spesa massima di euro 2.000,00;

d) affitto di immobili.>>.

art. 7 modifiche all'articolo 13 del DPreg. 82/2017

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:

a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;

b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;

d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.>>.

art. 8 modifica all'articolo 15 del DPreg. 82/2017

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è inserito il seguente:

<<2 bis. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:

a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;

b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;

d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.>>.

art. 9 modifica all'articolo 16 del DPreg. 82/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole: <<comma 1,

lettera a), >> sono eliminate.

art. 10 modifiche all'articolo 17 del DPreg. 82/2017

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 5 le parole: <<il periodo di realizzazione dell'intervento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese>> sono sostituite dalle seguenti: <<la tempistica di realizzazione dell'intervento, e le caratteristiche degli investimenti>>;

b) alla lettera d) del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, conformemente alla domanda di incentivo, e l'impegno al mantenimento della disponibilità dell'immobile per durata almeno pari al vincolo di destinazione>>;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Le imprese presentano una sola domanda di incentivo riguardante le iniziative di cui al capo II recante "Disposizioni concernenti nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o riconversione produttiva".>>.

art. 11 modifica all'articolo 18 del DPreg. 82/2017

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 9 le parole: <<all'articolo 17, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 17, comma 8>>;

b) alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: <<articolo 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 21>>.

art. 12 modifiche all'articolo 19 del DPreg. 82/2017

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 le parole: <<o da soggetto che si iscriverà al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b)>> sono eliminate;

b) al numero 1) della lettera d) del comma 3 le parole: <<da 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 3>>;

c) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<e) domanda presentata da un'impresa che ha conseguito il rating di legalità di cui al Decreto MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27): punti 5>>.

art. 13 modifica all'articolo 20 del DPreg. 82/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è sostituito dal seguente:

<<1. Entro venti giorni decorrenti dalla comunicazione della deliberazione di cui all'articolo 19, comma 7, è stipulato il contratto di insediamento.>>.

art. 14 modifiche all'articolo 21 del DPreg. 82/2017

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<previa stipulazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<cui segue la stipulazione>>;

b) al comma 3 la parola: <<previa>> è sostituita dalle seguenti: << successivamente alla>>.

art. 15 modifica all'articolo 31 del DPreg. 82/2017

1. Al comma 4 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole: <<dell'anno seguente>> sono sostituite dalle seguenti: <<di ogni anno>>.

art. 16 modifica all'articolo 33 del DPreg. 82/2017

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è abrogata.

art. 17 sostituzione dell'Allegato 5 al DPreg. 82/2017

1. L'Allegato 5 al decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 18 modifica all'Allegato 6 al DPreg. 82/2017

1. All'Allegato 6 al DPreg. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i), della lettera a), del punto 2 sono eliminate le seguenti parole: <<Tale condizione non si applica se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa>>;

b) le lettere ii e iii della lettera b) del punto 2 sono eliminate;

c) dopo la lettera b) del punto 2 è inserita la seguente:

<<b bis) Ai sensi dei paragrafi 16 e 17 del Regolamento GBER come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084:

i. il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto;

ii. nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e per gli interventi di cui all'articolo 11 di detto regolamento.>>;

d) la lettera b) del punto 3 è eliminata;

e) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) Non sono ammessi aiuti per le iniziative di cui all'articolo 10 del Regolamento, in applicazione dell'articolo 13 del GBER come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 con riguardo:

i) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche; 20.6.2017 L 156/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

ii) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

iii) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

vi) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.>>.

art. 19 norma transitoria

1. Le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, apportate dal presente regolamento, si applicano anche alle domande già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle imprese che abbiano presentato domanda di incentivazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è assegnato il termine di dieci giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'eventuale presentazione di documentazione integrativa o sostitutiva.

art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 14)

<<ALLEGATO 5: PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI

(Riferito all'articolo 6)

Capo II: Disposizioni concernenti i nuovi insediamenti produttivi, ampliamento o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate

Misure di aiuto	Intensità di aiuto espressa in percentuale dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto
Art. 10 - Aiuti agli investimenti nelle aree di cui all'Allegato 4	30% piccole imprese – max 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto 20% medie imprese – max 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto 10% grandi imprese solo per nuove attività max 3 milioni di euro per impresa e per progetto
Art. 11 - Aiuti agli investimenti alle PMI	20% piccole imprese 10% medie imprese Max 1 milione di euro per impresa e per progetto
Art. 12 - Regime de minimis	70% fino ad un massimo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari
Art. 13 - Aiuti agli investimenti per l'efficienza energetica	50% piccole imprese 40% medie imprese 30% grandi imprese + 5% aree assistite Max 0,5 milioni di euro per impresa e per progetto
Art. 14 - Aiuti agli investimenti per cogenerazione ad alto rendimento	65% piccole imprese 55% medie imprese 45% grandi imprese + 5% aree assistite Max 0,5 milioni di euro per impresa e per progetto
Art. 15 - Aiuti agli investimenti per produzione di energia da fonti rinnovabili	Articolo 15, comma 5, lettere a) o b): - grandi imprese: 45% - medie imprese: 55% - piccole imprese: 65% Articolo 15, comma 5, lettera c): - grandi imprese 30% - medie imprese: 40% - piccole imprese: 50% + 5% aree assistite

	Max 15 milioni di euro per impresa e per progetto
Art. 16 - Studi ambientali compresi gli audit energetici	70% piccole imprese 60% medie imprese 50% grandi imprese Max 15 milioni di euro per impresa e per progetto

Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o onere, nella misura in cui rimane a carico del beneficiario.

I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione utilizzato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, così come individuato con decreto del Ministero competente e reperibile sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.>>

VISTO: IL PRESIDENTE